



Unione Terra di Mezzo

Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Unione Terra di Mezzo - Piazza della Libertà, 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) C.F. / P.IVA 02408320352

Tel. Centralino 0522/918511 – FAX 0522/917302 - segreteria@unionepec.it

Area Cultura - Sport - Politiche giovanili

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL TEATRO COMUNALE “GONZAGA – ILVA LIGABUE” DI BAGNOLO IN PIANO
PER IL PERIODO 01/09/2019 – 31/08/2023
con possibile proroga per ulteriori quattro stagioni teatrali fino al 31.08.2027
(oltre alla proroga tecnica di 6 mesi)**

CPV 92320000-0 C.I.G.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La procedura in argomento ha per oggetto la concessione della gestione del **Teatro Comunale “Gonzaga – Ilva Ligabue”**, di proprietà del Comune di Bagnolo in Piano e sito a Bagnolo in Piano (RE) in Piazza Garibaldi n. 2, completo della strumentazione e degli arredi preposti all'attività teatrale, elencati nell'Allegato A).

La concessione in oggetto comprende quindi:

a) la gestione tecnica dell'immobile, così composto:

- una sala, a pianta rettangolare composta dalla platea e da un'unica galleria sorretta da colonnine in muratura, per un totale di n. 300 posti;
- un ingresso, con spazio da adibire a guardaroba;
- una biglietteria;
- n. 2 camerini con servizi igienici;
- un magazzino per attrezzeria;
- cabina di regia e per le proiezioni cinematografiche;
- n. 3 locali accessori
- sottopalco.

L'impianto sopra descritto viene concesso nello stato di fatto, diritto e conservazione in cui si trova e perfettamente noto al concessionario a seguito di sopralluogo effettuato dallo stesso ai sensi dell'art.6.

Qualora nel corso di vigenza della concessione l'impianto in oggetto dovesse subire modifiche/ampliamenti/adequamenti, ecc.. ad opera del comune di Bagnolo in Piano o dell'Unione Terra di Mezzo, essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista dal presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del comune o dell'Ente concedente.

Il Concessionario si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservanza rimossa, ad accettare pienamente le condizioni di cui al presente capitolato, sia in ordine alla parte strettamente gestionale sia agli obblighi manutentivi, di controllo e di mantenimento in efficienza e sicurezza dell'edificio e degli impianti.

Il Concessionario provvede altresì alla gestione artistica delle attività culturali, ricreative e di spettacolo (teatro, musica, danza, cinema) da realizzarsi all'interno dell'immobile, a patti, termini e condizioni specificate nel presente capitolato. L'attività di gestione del servizio comprende, oltre agli aspetti tecnico-organizzativi, anche quelli più strettamente legati ad aspetti connessi alla promozione dei locali concessi, al fine di massimizzare la quantità e qualità della loro utilizzo, intendendo con ciò l'organizzazione ed il reperimento delle manifestazioni, nonché lo sviluppo delle attività culturali, ricreative e di spettacolo da svolgersi all'interno ed all'esterno, il tutto ad onere e cura dell'affidatario.

La scelta del contraente avviene con procedura aperta ai sensi dell'art. 60, 164 e ss. del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del predetto decreto, sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo.

Il servizio di che trattasi si configura come una "concessione di servizio" in quanto comporta l'assunzione, da parte del concessionario del "rischio operativo" della stessa, per il fatto che la redditività della gestione dipende dall'utilizzo del teatro, dalle giornate di apertura, nonché dalla fruizione da parte del pubblico pagante (stagione in perdita).

ART. 2 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata per le Stagioni Teatrali: 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 (più precisamente dal 01.09.2019 al 31.08.2023) con possibile proroga per ulteriori quattro stagioni teatrali fino al 31.08.2027 agli stessi patti e condizioni.

Qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale opzione, l'aggiudicatario sarà obbligato ad adempiere. Entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto, l'Amministrazione dovrà comunicare all'aggiudicatario l'intenzione di avvalersi della facoltà del rinnovo. E' vietato il tacito rinnovo del contratto.

Su richiesta del committente e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'operatore economico aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la prestazione dei servizi di cui alla presente concessione alle medesime condizioni previste contrattualmente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente – con particolare riguardo all'art. 106, comma 11, del Codice – e dalle norme di gara, salvo orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

Alla scadenza, il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

Nei casi di revoca del contratto da parte dell'Ente, o di recesso da parte del Gestore, così come nel caso di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, l'Ente non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina, fin d'ora, qualsiasi responsabilità in proposito.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese fermo restando quanto disposto dall'art.176, comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., anche sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, pure in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà risultare da specifico verbale sottoscritto dal competente Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

Nella tabella riportata sotto viene sintetizzato il piano finanziario allegato alla determina di approvazione del presente capitolato e precisamente:

Costo annuo	Ricavi annui da tariffe, noleggio teatro e contributi da enti e/o privati	Corrispettivo annuo determinato dal Comune, soggetto a ribasso d'asta	Importo a base d'asta (4 anni)	Importo a base d'asta (4 anni + ulteriori 4 anni)
€ 82.00,00	€ 49.500,00	€ 42.000,00	€ 168.000,00	€ 336.000,00

L'importo a base d'aste è pari a euro 168.000,00, pari al corrispettivo determinato dall'Ente nel quadriennio di durata della concessione (non vi sono oneri di sicurezza); su tale importo occorre applicare il ribasso che sarà indicato nell'offerta economica.

ART. 3 – FINALITA'

L'Amministrazione Comunale di Bagnolo in Piano, per il tramite dell'Unione Terra di Mezzo, nell'affidare in concessione la gestione del Teatro Comunale "Gonzaga – Ilva Ligabue" a terzi, intende perseguire finalità di crescita culturale del proprio territorio, promuovendo lo sviluppo di un'attività teatrale di elevata qualità artistica. L'obiettivo fondamentale è quello di far sì che il Teatro Comunale possa costituire un punto di riferimento culturale importante, attraverso una programmazione continuativa e costante, realizzata, sia direttamente dal Concessionario, che in collaborazione con l'associazionismo del territorio, in modo da vivacizzarne la vita culturale.

Il Concessionario, quindi, nella programmazione e realizzazione dell'attività artistica all'interno del Teatro Comunale, dovrà impegnarsi a lavorare in armonia con tutte le forze culturali e sociali attive nel territorio del Comune di Bagnolo in Piano, ricercando ed incentivando rapporti con l'associazionismo

locale. Primaria importanza dovrà essere data all'attività svolta nei confronti dei giovani, privilegiando la collaborazione con le strutture scolastiche, artistiche, culturali e associative operanti nel territorio. Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico e come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata della concessione in oggetto.

ART. 4 – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' ARTISTICA

Il concessionario s'impegna a realizzare le attività culturali, ricreative e di spettacolo sulla base di quanto di seguito descritto e del progetto di gestione presentato in sede di gara, assumendo a proprio carico ogni spesa che si dovesse verificare.

ATTIVITA' GESTITA DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO

1. **Stagione di Prosa e Teatro Musicale**, composta da **n. 7 titoli**, per un'unica rappresentazione ciascuno, presentati da compagnie di attori professionisti a valenza nazionale.

Tra i suddetti **sette** spettacoli, dovrà esservene:

- **uno**, da rappresentarsi quale anteprima della Stagione, in occasione della tradizionale Fiera di settembre, negli spazi interni o esterni da concordarsi con l'Amministrazione Comunale (1^a domenica di settembre). Detto spettacolo dovrà essere ad ingresso gratuito;
- **sei**, da rappresentare in teatro, a cadenza preferibilmente mensile, da ottobre a marzo, e dovranno comprendere spettacoli di teatro di prosa o di genere brillante o musicale;

2. **Stagione di Teatro Ragazzi**, in orario scolastico. Dovrà essere una stagione destinata agli alunni delle scuole dell'obbligo del territorio, da realizzarsi, per quanto riguarda la programmazione, in collaborazione con il personale docente delle scuole stesse; tale programmazione dovrà avvenire entro il 15 settembre di ciascun anno. La Stagione dovrà essere composta da almeno **n. 4 titoli**, con una replica, in base alle prenotazioni delle scuole;

3. Programmazione e realizzazione di una **Rassegna Musicale**, composta da **n. 3 concerti**, tra musica strumentale e vocale tra cui un concerto/operetta da svolgersi nel periodo natalizio;

4. **Rassegna domenicale** per ragazzi e famiglie composta da **n. 4 proiezioni/rappresentazioni** da effettuarsi nel periodo Novembre -Marzo;

5. **Rassegna cinematografica estiva** composta da **n. 4 proiezioni** per adulti e bambini/ragazzi da organizzarsi a cadenza settimanale nel periodo estivo che va da Giugno a Luglio; detti spettacoli dovranno essere ad ingresso gratuito;

6. **Laboratori teatrali** con le scuole dell'obbligo del territorio, mediante utilizzo degli spazi accessori del teatro con la realizzazione di uno spettacolo finale.

ART. 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Potranno candidarsi i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che siano in possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità morale di cui al successivo art. 80 del medesimo decreto e di capacità tecnico professionale previsti dagli artt. 83 e seguenti e dell'allegato XVII del medesimo decreto e che siano in possesso di:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle Società Cooperative se cooperativa o consorzio di cooperative nei settori di attività di "Gestione di Teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche", "Attività creative, artistiche e di intrattenimento" o equivalenti;
- avere operato, per almeno 3 anni nel campo della gestione di attività teatrali/spettacolari o nella gestione di strutture teatrali;
- almeno un' attestazione di un Istituto di Credito.

I requisiti da parte dell'aggiudicatario devono essere posseduti dal momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

ART. 6 – SOPRALLUOGO

E' fatto obbligo all'impresa, Ditta, o Raggruppamento temporaneo di Concorrenti (RTC), pena l'esclusione dalla gara, di effettuare apposito sopralluogo presso la struttura oggetto del servizio attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- presentare la richiesta di sopralluogo all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili, previo contatto telefonico, come indicato nel Disciplinare di Gara, indicando il nominativo ed i dati anagrafici della/e persona/e incaricata/e di effettuare il sopralluogo;
- gli originali dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dall'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dovranno essere **inseriti nella busta** della Documentazione Amministrativa a pena di esclusione dalla gara, unitamente agli altri documenti previsti;
- il sopralluogo potrà essere richiesto **fino a 10 giorni prima** della scadenza del termine delle

presentazione delle offerte.

ART. 7 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

Ogni onere inerente e conseguente alla presente concessione è a carico del Concessionario, che dovrà provvedere a:

1. direzione artistica del programma proposto;
2. elaborazione e gestione del calendario degli spettacoli;
3. contratti con le compagnie ospiti, cui saranno richiesti i requisiti di professionalità (agibilità Enpals, nulla osta ministeriale, permesso generale Siae);
4. pagamento del cachet alle compagnie ospiti;
5. assistenza di personale in occasione di ogni evento organizzato all'interno del teatro;
6. assistenza di personale tecnico durante gli spettacoli (elettricista, macchinista);
7. assistenza tecnica, fonica, elettrica e scenotecnica fornita da tecnici qualificati (elettricista, macchinista e fonico) nel numero richiesto dalle varie compagnie, per tutto il periodo del montaggio e dello smontaggio delle attrezzature occorrenti all'allestimento dello spettacolo;
8. gestione del servizio di biglietteria e del servizio di sala;
9. pratiche SIAE (richiesta di permesso di rappresentazione e compilazione del borderò) con pagamento dei relativi oneri;
10. progettazione grafica e stampa dei programmi di sala, dei biglietti e degli abbonamenti;
11. ufficio stampa, redazione di comunicati da inserire nel sito web del Comune di Bagnolo in Piano e dell'Unione Terra di Mezzo, gestione di newsletter;
12. affissione di manifesti e distribuzione del materiale nel territorio comunale con le agevolazioni riservate al Comune, oltre che consegna dei manifesti nei vari Comuni e pagamento degli oneri relativi.

Il Concessionario dovrà inoltre:

1. garantire il pieno e regolare funzionamento della struttura, secondo quanto disposto dalle leggi e disposizioni regolamentari relative all'esercizio di tali strutture;
2. dotarsi degli strumenti organizzativi idonei a garantire la completa gestione del programma artistico concordato con l'Amministrazione Comunale;
3. dotarsi di proprio personale (dipendente e/o incaricato) quantitativamente e qualitativamente necessario, secondo quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni in materia di incolumità fisica degli utenti, nonché in materia di esercizi pubblici e commerciali con comprovata esperienza e professionalità specifiche inerenti ai compiti da svolgere. Nel caso di verificata inadeguatezza delle prestazioni erogate da parte del personale impiegato, pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, l'Ente potrà richiedere al Concessionario la sostituzione del personale con altro più idoneo. Il Concessionario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, presente e futura, ora per allora, verso i propri dipendenti. Il Concessionario si renderà garante che il personale, che svolgerà il servizio in oggetto, rimarrà a suo completo carico sotto ogni aspetto e non costituirà rapporto di dipendenza con l'Unione Terra di Mezzo;
4. in particolare il personale tecnico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - essere esperto nell'uso delle attrezzature teatrali (impianto audio, luci, attrezzature di palcoscenico, ecc.);
 - essere abilitato alla gestione della sicurezza, con specifico riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08, per tutti gli adempimenti relativi alla gestione della sicurezza antincendio, pertanto in possesso di attestazione relativamente alla frequenza di un corso antincendio ad alto rischio rilasciato da Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o da organo abilitato;
5. comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza;
6. assicurare sempre la presenza di un numero sufficiente di addetti muniti dei relativi attestati, tale da garantire l'emergenza "antincendio" e di "primo soccorso", anche durante le attività gestite dalle Associazioni come previsto dal presente Capitolato;
7. curare il rispetto dei limiti massimi di accesso agli impianti in base all'agibilità degli stessi ed alle prescrizioni normative e regolamentari non ammettendo all'interno della struttura l'utenza che risulti eccedente rispetto a tali limiti;
8. applicare nei confronti del personale (dipendente e/o incaricato), che dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne, tutto quanto previsto dal CCNL del settore competente e vigente nel periodo di tempo in cui si svolge il servizio e tutte le norme di legge in materia di previdenza, assistenza, assicurazione e sicurezza (con specifico riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08), lasciando indenne l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità. In caso di assenze, a vario titolo, del personale, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del medesimo;

9. dichiarare, in relazione alle prescrizioni generali contenute nella normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, di essere a conoscenza dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di avere acquisito a proprio carico i necessari dispositivi di protezione individuale;
10. fornire e fare utilizzare, al proprio personale, i mezzi di protezione individuali, le attrezzature e le apparecchiature secondo le norme di prevenzione dei rischi inclusa la tessera di riconoscimento di cui all'Art.26, comma 8 D.Lgs. 81/2008;
11. predisporre il DUVRI a servizio di ditte esterne e fornitori che opereranno all'interno della struttura;
12. predisporre, verificare, attuare i Piani di Emergenza e di Sicurezza così come previsti dalle normative vigenti;
13. provvedere alla revisione e alla manutenzione ordinaria dei presidi antincendio ATTIVI E PASSIVI, (estintori, maniglioni anti-panico, rilevatori di fumo, sistema d'allarme, lampade d'emergenza, ecc..), secondo le tempistiche e le scadenze previste dalle normative vigenti in materia, attraverso formale incarico a ditte specializzate e la tenuta dei registri di controllo;
14. provvedere al controllo periodico e alla manutenzione ordinaria degli impianti, con particolare riferimento alle verifiche di messa a terra, secondo le tempistiche e le scadenze previste dalle normative vigenti in materia, attraverso formale incarico a ditte specializzate e la tenuta dei registri di controllo;
15. consegnare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i contratti di controllo e manutenzione annuali con ditte specializzate, riferiti a dispositivi elettrici, dispositivi antincendio e di sicurezza attivi e passivi, e di gestione della centrale termica;
16. redigere il documento di valutazione dei rischi e provvedere alla formazione del personale per la gestione dell'emergenza;
17. mantenere la struttura nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione e restituirla alla fine della concessione, in perfetto ordine e nelle medesime condizioni in cui fu ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso;
18. provvedere all'idoneo ripristino degli eventuali danni arrecati alla struttura e ai suoi arredi da parte degli utenti come meglio dettagliato nel Piano di Conduzione tecnica allegato;
19. garantire l'accurata pulizia, dopo ogni uso del teatro, dei locali e degli arredi, integrandola con lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento della struttura. Nei servizi igienici la pulizia dovrà essere completata da un'accurata disinfezione. Il servizio di pulizia dovrà svolgersi nel rispetto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato. Le pulizie dovranno essere estese anche alle aree di pertinenza e alle attrezzature utilizzate;
20. garantire la vigilanza e la custodia della struttura affidata e dei relativi impianti;
21. sostenere le spese relative alle utenze (idriche, elettriche, telefoniche e di riscaldamento) ed ogni altra spesa, imposta e tassa assimilabile a quelle citate, con l'obbligo di intestazione e/o effettuare le volture dei relativi contratti;
22. verificare periodicamente gli impianti di produzione calore eseguita da ditta abilitata ai sensi dell'art.11 DPR 412 del 1993 e la responsabilità della gestione e della manutenzione della centrale termica volte a mantenere la stessa in condizioni di efficienza;
23. sostenere le spese relative a tutti gli interventi di "manutenzione ordinaria" necessari per il mantenimento della idoneità della struttura consegnata, degli arredi, impianti ed attrezzature nelle migliori condizioni per l'uso a cui essa è destinata (vedi allegato Piano di Conduzione Tecnica). All'atto della sottoscrizione del contratto sarà redatto, in contraddittorio tra Concessionario e concedente un verbale sullo stato di manutenzione degli immobili e degli arredi ed impianti. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere previamente concordati con il Responsabile Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo (di cui il Comune di Bagnolo in Piano fa parte). Costituiscono interventi di ordinaria manutenzione quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. L'Unione Terra di Mezzo si riserva di poter richiedere, qualora lo ritenesse necessario, l'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione ordinaria, nell'ambito della sua attività di gestione del patrimonio qualora ritenesse che tale manutenzione non venga correttamente eseguita autonomamente dal gestore; a tal fine, al termine di ogni anno di gestione, ed entro il **31 luglio**, il Concessionario dovrà obbligatoriamente presentare una relazione sugli interventi di manutenzione effettuati che potrà anche consistere nella trasmissione di copia dei libretti di ogni impianto. La trasmissione di quanto sopra è indispensabile al fine della liquidazione del corrispettivo;
24. munirsi delle prescritte autorizzazioni, previste dalla legge, indispensabili all'espletamento delle attività prestate; la trasmissione di quanto sopra è indispensabile al fine della liquidazione del corrispettivo;
25. assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione;
26. sollevare l'Ente da qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi, durante la gestione delle attività

oggetto del contratto;

27. indicare il nominativo del referente che mantenga costanti contatti con l'Ente;

28. riservare all'Amministrazione comunale, per ciascuna rappresentazione, almeno n. 3 posti in prima fila, per la gestione delle gratuità alle Autorità.

Il Concessionario si impegna, ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, relativamente al coordinamento e alla comunicazione sui rischi, ad effettuare la necessaria riunione con il Responsabile della sicurezza dell'Ente.

ART. 8 – RESPONSABILITA' GESTIONALE E ASSICURATIVA

Il Concessionario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti l'organizzazione del servizio di che trattasi: gestione, vendita, incasso e tutto quanto indicato al precedente Art.7.

Esso si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale (ivi compresa la manutenzione ordinaria) connessi alla realizzazione degli spettacoli e delle varie attività svolte all'interno del Teatro Comunale e risponde degli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, derivanti dall'utilizzo del Teatro stesso e dallo svolgimento delle attività previste. Si impegna, inoltre, a rispondere, per tutta la durata della concessione, dei danni comunque e da chiunque causati all'immobile, agli impianti, attrezzature ed arredi dell'intera struttura, concessi in uso dall'Ente stesso.

Il Concessionario è tenuto a munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l'utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività ivi previste.

Nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, e prima di consentire l'utilizzo della struttura, il Concessionario è tenuto a richiedere ai terzi interessati l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, verificandone la rispondenza.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'Ente da tutte le responsabilità dirette o indirette, per danni arrecati a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività svolte all'interno della struttura, ivi compresi i danni alla struttura stessa.

L'Ente concedente si riserva inoltre il diritto di controllare in qualunque momento l'integrità delle strutture e delle attrezzature ed impianti.

Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata della Concessione, con le seguenti caratteristiche:

- a) polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi dall'affidatario del servizio per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio. La polizza dovrà prevedere:
 - massimale unico RCT/RCO non inferiore ad € 2.000.000,00. La polizza dovrà considerare terzo il Comune;
 - le seguenti estensioni di garanzia:
 - a)danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore , che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
 - b)danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore ad € 750.000,00;
 - c)responsabilità civile conduzione ed uso di beni non di proprietà;
 - d)danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo con un massimale non inferiore ad € 100.000,00;
 - e)danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - f)danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere assunte in uso da terzi;
 - g)danni a spettatori ed utenti del servizio guardaroba ed assimilate derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1786 C.C.).
- b) polizza assicurativa a copertura dei casi di responsabilità ai termini dell'articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile per danni materiali e diretti cagionati ai beni strumentali oggetto della presente convenzione. La polizza dovrà prevedere la garanzia rischio locativo per un valore di €

1.000.00,000 (attenzione verificare ed indicare il massimale considerando il valore commerciale massimo del bene dato in gestione);

- c) polizza assicurativa operante nella forma ALL-RISK inclusa garanzia furto a copertura dei danni materiali e diretti alle attrezzature, macchinari, apparecchiature elettroniche, di scena ed altri beni mobili oggetto di concessione (esclusi fabbricati) operante a primo rischio assoluto per una somma non inferiore ad € 100.000,00 (con massimale ridotto ad € 30.000,00 per la garanzia furto).

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperte o franchigie non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico Comune e/o del danneggiato.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui alla precedente lettera A) RCT-RCO, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, il Concessionario dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale sia espressamente previsto che la polizza in questione copre anche i rischi derivanti dalla Concessione del Teatro oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario si obbliga altresì ad assegnare il teatro Comunale in uso a terzi per attività conformi alle attività di cui all'art.4 solo a fronte della presentazione, da parte di richiedente, di formale istanza di utilizzo accompagnata da polizza idonea assicurativa RCT/O legata all'attività da tenersi all'interno del Teatro Comunale con un massimale minimo non inferiore ad € 1.500.000,00 con le medesime estensioni sopra richiamate relative al concessionario .

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della Concessione.

ART. 9 – OBBLIGHI ED ONERI DEL COMUNE

L'Ente Concedente, consegna al Concessionario il Teatro Comunale "Gonzaga – Ilva Ligabue", con le relative pertinenze, arredato e completo di utensili e attrezzature tecniche e di scena, così come da inventario allegato al presente Capitolato (Allegato A), nello stato di conservazione e manutenzione attuale, verificato e totalmente accettato dal gestore, ritenendo pertanto il tutto idoneo e sufficiente all'accettazione degli oneri di gestione e mantenimento dell'immobile.

Al Concessionario verranno addebitate le differenze di inventario riscontrate alla scadenza del contratto.

Eventuali attrezzature supplementari dovranno essere noleggiate dal Concessionario, a sua cura e spesa.

Il Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili o suo incaricato prima dell'inizio del servizio, consegnerà al Concessionario, con apposito verbale, tutte le chiavi per l'accesso al Teatro Comunale "Gonzaga – Ilva Ligabue". Esse dovranno essere conservate con cura e riconsegnate alla scadenza della concessione. Con lo stesso si procederà alla consegna dell'immobile, degli arredi e delle dotazioni di proprietà dell'Ente Concedente presenti nella struttura, nel loro stato di conservazione.

Sono a carico dell'Ente la decisione e l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione, fatto salvo che ciò non sia imputabile alla mancata manutenzione ordinaria o a manomissioni o a atti vandalici, anche commessi da terzi. Nel caso il Comune rilevasse tali circostanze e dovesse intervenire in sostituzione del gestore, gli eventuali oneri saranno addebitati al concessionario, attraverso il trattenimento di dette somme dal contributo annuo previsto a suo favore. Costituiscono interventi di "manutenzione straordinaria" le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superficie delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Non sono da considerarsi manutenzione straordinaria le sostituzioni di componenti o parti marginali e terminali di impianti, accessori o componenti di arredi, serramenti, o dotazione in genere, deteriorate per usura o cattiva manutenzione o manomissione (lampade, rubinetterie, interruttori, relè, termometri, pressostati, batterie tampone, maniglie, vetri, serrature, rilevatori di presenza, rilevatori di fumo, ecc... (si veda il PIANO DI CONDUZIONE TECNICA allegato B)

I miglioramenti e le addizioni eventualmente apportati al Teatro Comunale dal Concessionario dovranno essere autorizzati dell'Ente e resteranno acquisiti gratuitamente alla scadenza della presente

Concessione.

Non si rileva la necessità di predisporre il Duvri, ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del Concessionario e dell'Ente;

ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI BILANCI PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Il Concessionario, inderogabilmente entro il 31 Luglio di ciascun anno, (fatta eccezione per la programmazione della Stagione Teatro Ragazzi come indicato all'art. 4 punto 2) è tenuto a presentare alla Giunta Comunale per conoscenza e approvazione con apposita deliberazione, il programma definitivo e completo delle attività della Stagione successiva (con esclusione delle attività artistiche gestite dalle Associazioni del territorio), corredato dalla proposta delle tariffe d'ingresso agli spettacoli e delle tariffe di noleggio a terzi del Teatro Comunale; il Concessionario è tenuto inoltre entro la stessa data a consegnare il bilancio di spesa preventivo, sia per quanto riguarda le attività culturali, che per i lavori di ordinaria manutenzione che lo stesso effettuerà nel corso di detta Stagione, così come stabilito dall'Art. 7 del presente Capitolato.

Il Concessionario è altresì tenuto, entro il 30 settembre di ciascun anno, a presentare, alla Giunta Comunale per conoscenza, la dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nella Stagione precedente, nella quale dovrà emergere un quadro chiaro e completo della frequenza del pubblico, della effettiva fruizione, da parte delle diverse tipologie di utenza, delle diverse attività culturali proposte, con elementi di confronto rispetto alle precedenti Stagioni, quale verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art.4. A detta relazione dovrà essere allegato un rendiconto finanziario dettagliato. Eventuali passività di bilancio si intendono a carico totale ed esclusivo del Gestore.

ART. 11 - CONTRIBUTI E SPONSOR

Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsorizzazioni finanziarie da esso opportunamente ricercate, nel rispetto delle finalità dell'attività culturale proposta per il Teatro Comunale. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità.

Il Concessionario si impegna ad utilizzare, per l'organizzazione delle attività previste dalla concessione, i fondi provenienti da eventuali contributi elargiti, dallo Stato, dalla Regione Emilia-Romagna, nonché da qualunque altro Ente od organizzazione pubblica o privata.

ART. 12 - TARIFFE D'INGRESSO E DI CONCESSIONE D'USO DEL TEATRO A TERZI

Il Concessionario si impegna a praticare, in accordo con l'Amministrazione Comunale, una politica dei prezzi tale da consentire la fruizione delle iniziative e delle attività culturali programmate ad una fascia di pubblico il più larga possibile.

Per ogni Stagione Teatrale, la proposta di dette tariffe d'ingresso dovrà essere presentata alla Giunta Comunale, per l'approvazione con apposito atto deliberativo, entro il 31 Luglio, così come previsto dall'Art.10 del presente Capitolato.

Gli incassi derivanti dall'applicazione delle suddette tariffe d'ingresso saranno introitati dal Concessionario.

E' consentita al Concessionario, la concessione in uso del Teatro Comunale "Gonzaga – Ilva Ligabue", per periodi di breve durata, a terzi, (Enti, Associazioni, Partiti, Organizzazioni Sindacali, soggetti privati locali e non) per lo svolgimento di attività culturali e ricreative come indicato al successivo articolo 13

E' fatto espresso divieto al Concessionario di concedere in uso la struttura a terzi, al di fuori delle ipotesi sopra previste.

ART. 13 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA DA PARTE DEL COMUNE

Al Comune di Bagnolo in Piano viene riservato l'utilizzo del Teatro Comunale, sino ad un massimo di n. 23 giornate totali annue, nel periodo inizio settembre/fine agosto di ciascuna Stagione Teatrale, a titolo indicativo, così distinte:

a) n. 4 giornate, nel caso di attività di natura civica, sociale e culturale, **svolte autonomamente dall'Amministrazione Comunale**, in cui il Concessionario si impegna a garantire gratuitamente il funzionamento completo della struttura (impianti, personale di sala, supporto tecnico da parte del proprio personale e pulizia);

b) n. 4 giornate, nel caso di attività di natura civica, sociale e culturale, per **attività promosse da associazioni con sede nel territorio comunale e patrocinate dall'Amministrazione Comunale**, in cui il Concessionario si impegna a garantire gratuitamente il funzionamento completo della struttura (impianti, personale di sala, supporto tecnico da parte del proprio personale e pulizia); gli spettacoli dovranno essere ad ingresso gratuito.

c) **n. 10 giornate**, nel caso di attività di natura civica, sociale e culturale, **richieste dall'Amministrazione Comunale o da associazioni con sede nel territorio comunale e patrocinate dall'Amministrazione Comunale**, ad un canone ridotto del 50% oltre alle spese relative all'organizzazione e gestione degli eventi (spese relative a cachet degli artisti e/o noleggio pellicole, richiesta permessi SIAE e pagamento dei relativi diritti, servizi di biglietteria e maschera, produzione e diffusione del materiale pubblicitario e quant'altro dovesse essere necessario).

d) **n. 5 giornate**, nel caso di **attività di teatro/didattico organizzate dall'Istituto Comprensivo "Ezio Comparoni" di Bagnolo in Piano** della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado, in cui il Concessionario si impegna a garantire gratuitamente il funzionamento completo della struttura (impianti, personale di sala, supporto tecnico da parte del proprio personale e pulizia); Nel periodo metà giugno/fine agosto di ciascuna Stagione Teatrale, previa comunicazione al Gestore, il Comune di Bagnolo in Piano potrà utilizzare il Teatro Comunale, assumendo l'onere delle spese di pulizia, del personale di sala e del personale tecnico per il funzionamento degli impianti e sollevando pertanto il Gestore stesso da qualsiasi responsabilità circa l'utilizzo della struttura.

Art. 14. - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Ente Concedente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Concessionario nulla possa eccepire di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del Concessionario stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, senza che, a seguito di ciò, il Concessionario possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

Qualora dal controllo effettuato il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Il Concessionario è tenuto ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta ed a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti al servizio svolto.

Il RUP procede alla verifica di conformità/certificato regolare esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.102 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 15 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo annuale stabilito per la concessione della gestione del Teatro Comunale "Gonzaga – Ilva Ligabue" verrà effettuato a fronte di presentazione di rendicontazione dell'attività svolta e di regolari fatture elettroniche con le modalità di seguito indicate, ogni anno, in tre soluzioni:

✓la 1ª rata, pari al 50%, sarà liquidata entro il **30 novembre** di ogni anno solo in presenza di tutti i contratti di manutenzione in corso di validità;

✓la 2ª rata, pari al 45%, sarà liquidata entro **28 febbraio** di ogni anno, compatibilmente con l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione dell'Ente, solo in presenza di tutti i contratti di manutenzione in corso di validità;

✓la 3ª rata, pari al restante 5%, sarà liquidata entro il **15 ottobre** di ogni anno, previa presentazione, da parte del Concessionario di quanto previsto dagli artt.7 e 10 del presente Capitolato, solo in presenza di tutti i contratti di manutenzione in corso di validità.

Le liquidazioni saranno effettuate, tramite accredito bancario, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura (ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012), previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e nel rispetto dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2011.

Ai sensi dell'Art. 3 della L. 23/08/2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del citato Art. 3 della citata legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

Il Concessionario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato negli atti di gara.

ART. 16 – APPLICAZIONE PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto del presente Capitolato, oltre che all'osservanza delle indicazioni impartite in forma scritta dalle competenti Aree dell'Unione durante lo svolgimento del servizio.

Ogni condizione tra quelle dichiarate dalla ditta, nell'offerta presentata (elementi qualitativi e quantitativi), e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa.

In caso di inadempimento alle obbligazioni contenute nel capitolato, nel progetto culturale e negli altri documenti costituenti l'offerta tecnica presentati in sede di gara, l'Unione, previa contestazione scritta si riserva di applicare le seguenti penali a valere sul corrispettivo di cui all'art.15 ed eventualmente sulla cauzione di cui all'art.18 del presente capitolato:

- mancata realizzazione di spettacoli della stagione teatrale, penale di euro 800,00 cadauno;
- servizio non eseguito secondo la programmazione, penale di euro 500,00 cadauno;
- mancata esecuzione del servizio in caso di aperture del teatro per attività dell'Amministrazione comunale o di altri soggetti, penale di euro 500,00 per ogni evento;
- mancato inserimento in bilancio di entrate derivanti dalla attività oggetto della presente concessione, penale pari alla somma non inserita in bilancio;
- altri inadempimenti, penale da euro 500,00 a euro 2.000,00 a seconda della gravità dell'inadempimento.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento.

L'ammontare delle penali, qualora comminate, sarà detratto dal corrispettivo dovuto al concessionario. L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte dell'Ente o di terzi per i danni provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse.

Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la ditta concessionaria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'Ente Concedente avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio a spese della ditta concessionaria le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi.

In materia di risoluzione contrattuale e recesso si applicano le disposizioni di cui agli artt.108 e 109 del D.Lgs.50/2016 s.m.i..

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'aggiudicatario cessa di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e delle ulteriori normative vigenti.

L'Ente avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- il mancato svolgimento del servizio, quando richiesto dall'Amministrazione, per oltre tre giorni anche non consecutivi;
- l'abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- il danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente;
- l'inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente.

In tali casi il Comune mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) comunicherà alla ditta appaltatrice la causa di grave inadempienza o il motivo di risoluzione del contratto e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.

Inoltre L'Ente applicherà le disposizioni in materia di recesso/risoluzione del contratto nei casi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 159/2011.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB-CONCESSIONE - CESSIONE DEI CREDITI

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., è fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al Committente qualora questi non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della

cessione.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. Il Cedente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG "DERIVATO" al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti del Cedente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Concessionario medesimo, riportando il CIG. L'Amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del contratto di concessione.

E' fatto altresì divieto al concessionario, a pena di risoluzione del contratto, di sub concedere, anche in forma parziale e/o temporanea, con o senza corrispettivo, la gestione del Teatro Comunale.

Art. 18 – GARANZIE

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia fidejussoria, denominata garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore stimato della concessione, sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita con le modalità di cui all'Art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Per le imprese certificate e/o rientranti in una delle fattispecie indicate all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria è ridotto delle % indicate dall'articolo stesso. In tal caso l'impresa dovrà auto dichiarare la propria situazione come indicato nel Disciplinare di Gara.

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione, costituita con le modalità di cui all'art.93 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione ex Art. 1957 Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, per fatto del concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal canone d'appalto e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

Art. 19 – CODICI DI COMPORTAMENTO

Sul sito web dell'Unione Terra di Mezzo <http://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazionemerito.it/> sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione terra di Mezzo (approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 19.12.2013). Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore dell'Unione Terra di Mezzo. L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa della Concessione. Il Concessionario si impegna inoltre a trasmettere i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Concedente, la prova dell'avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Concedente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art.20 – TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Unione Terra di Mezzo è titolare del trattamento dei dati personali.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

•secondo il principio di liceità;

•secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

•trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

•conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il Concessionario deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso, del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare:

1. deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;

2. deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.

Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.

Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Il Responsabile del Trattamento dati per l'Unione Terra di Mezzo è il Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili - pec: segreteria@unionepec.it

Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it).

Art. 21 – PATTO DI LEGALITA'

Il Concessionario dichiara inoltre di accettare espressamente le clausole contrattuali previste ai sensi del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11/12/2014;

Art. 22 - CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il Concessionario e l'Ente concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio. E' esclusa la clausola compromissoria.

Art. 23 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, saranno a carico del Concessionario.

Art. 24 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto, comunque, al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e

dall'applicazione delle nuove normative.

L'Ente si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato speciale per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento dei servizi, a tutela dell'efficienza e della qualità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 25 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara sarà svolta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Reggio Emilia, la quale nominerà, secondo quanto previsto dall'Art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. apposita Commissione giudicatrice, che procederà alla formulazione di un giudizio, mediante l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:

OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 80 punti

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 20 punti

OFFERTA TECNICA

La Commissione attribuirà il punteggio (fino al massimo di punti indicati) sulla base di apposita relazione tecnica, con criteri comparativi tra le offerte concorrenti.

La relazione tecnica, sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante/titolare della ditta concorrente, dovrà essere contenuta in un massimo di **10 facciate solo fronte** in times new roman corpo 12 o arial corpo 11.

I criteri di valutazione sono sotto indicati secondo un ordine decrescente di importanza:

QUALITA' DEL SERVIZIO	PUNTEGGIO MASSIMO: 80 PUNTI
A) Proposta progettuale <i>Il Concorrente dovrà redigere un progetto complessivo delle attività artistiche dallo stesso gestite direttamente, che risponda alle indicazioni contenute nell'art. 4, del Capitolato Speciale d'Appalto. Il progetto dovrà essere sintetico, ma esaustivo e dettagliato.</i>	30
B) Gestione complessiva del servizio <i>Il Concorrente dovrà indicare modalità e tempi di gestione del servizio proposto. In particolare dovrà descrivere l'organizzazione del lavoro per quanto riguarda programmazione e realizzazione del programma artistico, gestione dei locali e della sicurezza, gestione dell'attività amministrativa.</i>	10
C) Attività di promozione e comunicazione <i>Il Concorrente dovrà descrivere le modalità e la tempistica con le quali intende gestire la comunicazione, al fine di promuovere la conoscenza dell'attività artistica del Teatro Comunale (materiali pubblicitari, ufficio stampa, newsletter, utilizzo dei social network, ecc.).</i>	15
D) Capacità di creare rete con le realtà associative, culturali ed imprenditoriali presenti sul territorio comunale. <i>Il Concorrente dovrà descrivere quale rete di contatti e relazioni con le realtà territoriali locali (Scuole, Associazioni, attività commerciali ed imprenditoriali, ecc.) intende attivare, per realizzare le finalità perseguite dall'Amministrazione Comunale, così come indicate all'art.4, del Capitolato Speciale d'Appalto.</i>	10
E) Eventuali attività/spettacoli aggiuntivi, non previste nel Capitolato Speciale d'Appalto (Migliorie/Innovazioni) <i>Il Concorrente dovrà descrivere eventuali proposte migliorative.</i> Sarà attribuito 3 punti per ogni proposta migliorativa (corsi di recitazione, ulteriori progetti con le scuole.....) ed 1 punto per ogni spettacolo migliorativo fino ad un massimo di punti 15.	15

Ogni commissario attribuirà un punteggio secondo il prospetto sotto indicato. Indi si farà la media dei

vari giudizi dei commissari e si procederà ad attribuire il punteggio applicando il metodo aggregativo compensatore di cui “alle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni” di ANAC del 28 aprile 2016, con una sola riparametrazione per ciascun sub criterio:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena Valutabile	0,1
Non valutabile	0

Il punteggio complessivo assegnato all'Offerta Tecnica Q(i) (punti max 80) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula con riparametrazione:

$$Q(i) = A(i) + B(i) + C(i) + D(i) + E(i);$$

Q(i)= punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima.

SUBCRITERIO A(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per:
Punti 30

calcolato sulla base della seguente formula:

$$A(i) = 30 \cdot a(i) / a(\max)$$

dove:

A(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio A)

a(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio A)

a(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

SUBCRITERIO B(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per:
Punti 10

calcolato sulla base della seguente formula:

$$B(i) = 10 \cdot a(i) / a(\max)$$

dove:

B(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B)

b(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio B)

b(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

SUBCRITERIO C(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per:
Punti 15

calcolato sulla base della seguente formula:

$$C(i) = 15 * c(i) / c(\max)$$

dove:

C(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio C)

c(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio C)

c(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

SUBCRITERIO D(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per:

Punti 10

calcolato sulla base della seguente formula:

$$D(i) = 10 * d(i) / d(\max)$$

dove:

D(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio D)

d(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio d)

d(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

SUBCRITERIO E(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per:

Punti 15

calcolato sulla base della seguente formula:

$$E(i) = 15 * e(i) / e(\max)$$

dove:

E(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio E)

e(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio e)

e(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione.

Si precisa, inoltre, che la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a concorrenti che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi all'offerta tecnica, almeno il punteggio di 50 su 80.

L'offerta tecnica proposta in sede di gara costituirà vincolo contrattuale per il soggetto affidatario e il mancato rispetto o la mancata attuazione di qualsiasi punto facente parte della propria offerta tecnica, costituirà elemento sufficiente per la rescissione del contratto.

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 20

I concorrenti partecipanti alla gara dovranno indicare, compilando il modulo fornito dalla stazione appaltante, il ribasso percentuale che intendono applicare sull'importo posto a base di gara.

Il punteggio più alto (20 punti) sarà attribuito al concorrente che avrà proposto il maggior ribasso percentuale (massimo due decimali) sull'importo a base di gara: **euro 168.000 per 4 anni**

Agli operatori economici sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente formula:

$$P(i) = 20 * Omi / Oi$$

Dove:

P(i): punteggio del singolo concorrente da valutare

Omi: ribasso offerto dall'operatore economico

Oi: ribasso più alto fra quelli pervenuti

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando Q(i) per la parte qualitativa, al punteggio ottenuto per la parte prezzo P(i).

In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione a favore del committente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio, sia nella valutazione tecnica che economica, si richiederà ai concorrenti

di presentare un'offerta economica migliorativa e successivamente si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore.

La Commissione si riserva di aggiudicare la gara, anche in caso di una sola offerta, purché valida ed economicamente vantaggiosa.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (art.97, comma 3, del D.Lgs 50/2016), prima della riparametrazione.

L'offerta anomala verrà determinata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Qualora pervenga una sola offerta non si procederà alla riparametrazione del punteggio.

Art. 26 – ALLEGATI

Al presente Capitolato Speciale d'Appalto è allegata, per formarne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

Allegato A) Inventario delle attrezzature e degli arredi;

Allegato B) Piano Conduzione Tecnica

Allegato C) Planimetrie;

Allegato D) Piano Finanziario

Allegato E) Utilizzo teatro ultime stagioni